



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



AIELLO CALABRO



AMANTEA



BELMONTE
CALABRO



CLETO



FIUMEFREDDO
BRUZIO



LAGO



LONGOBARDI



SERRA
D'AIELLO



SAN PIETRO
IN AMANTEA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 AMANTEA

Sede Legale Amantea C.so Umberto CAP 87032 - Tel.0982/ 4291

Sede Operativa San Pietro in Amantea 87030 L.go Santa Maria delle Grazie

Sito web istituzionale: <https://www.distrettosocialeamantea3.it/>

pec: udp.ats3amantea@asmepec.it e-mail: udp.ats3amantea@gmail.com

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione autonomo, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222,2229 e 2230 del Codice Civile

TRA

Ambito Territoriale n. 3 Amantea (dati)

E

Professionista (dati), di seguito indicato come *professionista*

PREMESSO

che con Determinazione n. --- del --- è stato approvato l'avviso pubblico --- e la lettera di partecipazione per conferimento dell'incarico di ---;

che con Determinazione n. --- del --- è stato conferito l'incarico di ---;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

L'Ambito Territoriale n. 3 Amantea affida l'incarico professionale di _____ per prestazione d'opera intellettuale, di lavoro autonomo occasionale, che avrà i seguenti contenuti.

Il professionista dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole dell'avviso pubblico cui ha aderito. Inoltre la sua prestazione è regolata dalle norme che seguono.

L'incaricato _____ dovrà occuparsi delle attività per come specificate nell'avviso di selezione ed in particolare l'art. 4 (*Attività da svolgere*) e qui di seguito riassunte:

- Attività in EM di valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia, messa in atto di interventi personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio previsti per l'attuazione del progetto;

- Attività d'identificazione dei bisogni psicologici e delle potenzialità di ciascuna famiglia funzionale alla definizione del progetto personalizzato;
- progettazione del programma personalizzato di interventi che individua le azioni finalizzate al superamento della condizione di disagio e all'inclusione sociale dei componenti del nucleo familiare beneficiario, elaborato in coerenza con i bisogni individuati;
- Attività per la presa in carico dei progetti personalizzati finalizzata ad attivare un sistema coordinato di interventi e servizi per l'inclusione attiva suddivise nelle diverse attività di presa in carico secondo la professionalità e le competenze specifiche di ognuno dei componenti.

All'esperto amministrativo in progettazione, gestione rendicontazione e monitoraggio dei dati è in particolare richiesto di svolgere tutte le attività amministrativo/gestionale del progetto dando attuazione alle procedure amministrative connesse alla programmazione di tutte le attività di realizzazione del PON Inclusione, creazione e gestione degli archivi, banche dati relativi ai progetti ed alla documentazione di ciascun beneficiario in collaborazione e sinergia con gli altri professionisti dell'equipe multidisciplinare. Attività correlate all'aggiornamento dei dati anagrafici inerenti l'Anagrafe dell'Assistenza (SIUSS) e a tutte le attività inerenti il progetto PON in collaborazione con il Coordinamento l'Ufficio di Piano. Attività di rendicontazione e di trasmissione dati. Collegamento con l'autorità di gestione e gli altri uffici regionali e centrali. Ed in generale ogni altra attività connessa alla propria specifica professionalità e connessa al raggiungimento dei fini del progetto.

La prestazione, per quanto individuale, deve trovare convergenza e sinergia con le altre professionalità ed il cui risultato si fonde nel lavoro di équipe con un unico risultato.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

Il professionista si impegna ad eseguire personalmente l'incarico assunto, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo la presenza di non meno di 10 ore settimanali come da avviso, per dare la possibilità all'utenza di interfacciarsi, anche singolarmente, con le professionalità in campo. Il prestatore per casi eccezionali e per risolvere problematiche complesse può valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari, ma deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano che nel decidere può coinvolgere gli altri componenti dell'EM (équipe multidimensionale) e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Responsabile del Distretto Sociale 3 Amantea.

Il Committente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata e di cui sia in possesso.

Nell'espletamento dell'attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività. Egli agirà impiegando le proprie personali capacità e non potrà delegare l'esecuzione di quanto affidatogli, né in tutto né in parte.

Il Responsabile del Distretto Sociale 3 Amantea verifica periodicamente il lavoro svolto per avere la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti,

oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Distretto Sociale 3 Amantea potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 30 o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile dell'AT n. 3 Amantea interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 30 o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempienza.

Il prestatore d'opera è tenuto a mantenere un agenda (o con altra forma) di tutte le attività poste in essere durante un periodo temporale che può essere giorno ovvero settimana)

Articolo 3 – Obblighi di riservatezza.

Il professionista è pienamente consapevole che le sue prestazioni hanno attinenza a dati riservati e anche riservatissimi, ciò comporta che è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio in merito a fatti, dati, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere divulgate ovvero cedute a terzi.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nonché segnalazione alle competenti autorità.

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Ambito Territoriale n. 3 Amantea. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Al professionista è vietato di svolgere la propria attività in conflitto di interessi con le attività del progetto. Le conseguenze di tale divieto sono le stesse di cui al comma 2 che precede.

Articolo 4 – Durata

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha per termine i limiti di durata previsti per l'attuazione degli interventi finanziati dal PON Inclusione ovvero entro il 31/12/2020 (nel senso che alla data del 31/12/2020 l'attività affidata deve intendersi conclusa dal professionista. Viceversa le attività svolte dovranno essere consegnate entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto). Tuttavia, giuste precisazioni dell'avviso, cui si fa espresso richiamo, la prestazione dovrà essere resa e dunque proseguire, oltre il detto termine nel caso che il termine del progetto (ora, per come detto, previsto al 31.12.2020) venga dilazionato/prolungato/posticipato per portarlo regolarmente a termine, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Distretto a favore del professionista.

Articolo 5 – Compenso

Il compenso determinato per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA e CAP se dovute, secondo il regime fiscale proprio del contraente. Detto compenso è ritenuto dal professionista adeguato all'importanza dell'opera da prestare ed al decoro della professione.

Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'incarico e non saranno corrisposti premi o indennità, a qualsiasi titolo.

I pagamenti avverranno a seguito di presentazione di idonea fattura e/o altro documento fiscale previsto dalla normativa, corredata da relazione sull'attività svolta, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'avviso pubblico.

Non sono previste somme per acconti sul compenso.

Con il pagamento del compenso di cui al comma 1 che precede, il professionista si intende del tutto soddisfatto ed integralmente compensato per le prestazioni che si è obbligato a rendere con le forme modi e tempo di cui al presente contratto ed agli atti richiamati.

Il professionista non può ritenere le cose e i documenti oggetto dell'incarico, né rifiutare di rendere, ritardare o rendere in modo difforme rispetto alle regole dell'arte e della professione esercitata, le prestazioni oggetto del contratto, in virtù dell'oggetto del progetto, della natura e dei destinatari. Potrà fare valere i propri eventuali diritti violati secondo le leggi e i contratti vigenti senza ricorrere a dette forme di ostruzionismo.

Articolo 6 – Responsabilità

Il professionista esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

A tal fine gli obblighi ed oneri assicurativi, anche infortunistici ed assistenziali, sono a carico del professionista incaricato il quale ne assume la piena responsabilità con espressa rinuncia ad azioni di rivalsa nei confronti del Committente. Il professionista è altresì responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della professione e degli atti e fatti posti in essere nei riguardi della "persona" e dell'Ambito Sociale.

(se il professionista è già in possesso di polizze vengono indicati gli estremi)

Articolo 7 – Estinzione del contratto

Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.

L'Ente e il professionista possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato preavviso il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 2% dell'intero compenso di cui all'art. 5.

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- ✓ gravi inadempienze contrattuali;
- ✓ commissioni di reati;
- ✓ danneggiamento o furto di beni;
- ✓ inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;
- ✓ impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Articolo 8 – Penale

Nel caso di mancata presentazione al lavoro nel termine pattuito senza giustificato motivo, si applicherà una penale determinata in € 30,00 per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul compenso. Decorso cinque giorni il professionista decade dall'incarico.

Articolo 9 – Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Paola.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all'avviso pubblico, alla domanda di partecipazione ed infine alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia.

Articolo 11 – Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Amantea,

Il professionista

Il Responsabile dell'UDP

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 (Compenso)

Articolo 6 – Responsabilità

Articolo 7 - Estinzione del contratto

Articolo 8 – Penali

Articolo 9 – Controversie e Foro competente

Il professionista

Espressione formale del consenso informato per il trattamento di dati personali

Il professionista --- (DATI)

autorizza

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per aderire al presente avviso sarà finalizzato all'espletamento della procedura di selezione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dall'Ambito Territoriale n. 3 Amantea di elaborare o catalogare detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003. Il titolare dei dati è il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 di Amantea.

Letto, confermato e sottoscritto
Amantea,

Il professionista

Il Responsabile AT3 Amantea